

MODIFICA ALL'ACCORDO TERRITORIALE RELATIVO ALL'AMBITO PRODUTTIVO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE PRATO-GAVASSA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOMOTIVE SILK-FAW.

Premesso:

che nel 2011, tra la Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio, è stato stipulato un Accordo territoriale strategico per lo sviluppo dell'ambito produttivo di Prato-Gavassa, in quanto ambito di rilievo sovracomunale;

che l'ambito produttivo si candidava già allora ad ospitare aziende di eccellenza, con riferimento particolare ai settori della meccanica e dell'elettronica nonché all'innovazione tecnologica;

che nel 2019 il suddetto Accordo territoriale è stato aggiornato con apposito atto aggiuntivo (*addendum*) recante modifiche ed integrazioni per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero della Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano; con tale atto si sono ridefinite -tra l'altro- le aree afferenti le fasi 0 e 1 nonché la fase 2, di cui all'art.7 dell'accordo principale del 2011, fase in cui è prevista l'attuazione dell'APEA;

che l' Accordo territoriale strategico, come modificato e integrato dall'atto aggiuntivo del 2019 (*addendum*), rappresenta dunque l'attuale base condivisa e deliberata da tutti gli enti locali coinvolti: comuni di Reggio Emilia, Correggio, San Martino in Rio e Provincia di Reggio Emilia;

considerato:

che il Comune di Reggio Emilia ha avviato il procedimento di conclusione di un accordo di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dell'articolo 40 della legge 24 marzo 2000 n. 20, mediante la conferenza preliminare di cui ai medesimi art. 60 e art. 40, finalizzato all'approvazione delle modifiche e integrazioni agli strumenti di pianificazione necessarie per la attuazione di un programma di intervento avente ad oggetto l'insediamento di uno stabilimento d'avanguardia nel campo della industria automotive, con localizzazione all'interno dell'area sovracomunale, su impulso di Silk-FAW *Automotive Group Italy s.r.l.*;

che l'attuazione dell'intervento è di rilevante interesse pubblico, in considerazione delle particolari caratteristiche di impianto industriale a tecnologia avanzata nonché degli effetti attesi in termini di occupazione qualificata, di servizi di istruzione tecnica, di servizi di formazione universitaria e professionale, di ricerca e sviluppo, di incubazione di imprese, di contributo alla creazione di un polo integrato dell'economia circolare;

che la localizzazione di tale importante insediamento industriale ad opera di un unico operatore economico attua gli obiettivi funzionali propri dell'ambito produttivo sovracomunale in termini di innovazione tecnologica, di sostenibilità e di offerta di servizi alle imprese e alle persone;

che per l'insediamento suddetto sono necessari circa 34,67 ettari a fronte di una disponibilità attuale di aree già programmate ed in corso di urbanizzazione di circa 27,82 ettari, necessitando quindi un ampliamento di tale ultimo compendio localizzativo;

che a tal fine è opportuno modificare il suindicato atto aggiuntivo del 2019 realizzando un ampliamento delle aree produttive già esistenti/programmate classificate da apposita planimetria aggiornata, allegata al presente atto, sotto il paradigma definitorio di cui alla "Fase 1" di cui all'art. 7 dell'accordo territoriale del 2011, non attuativa dell'APEA, con conseguente trasferimento delle

quote di aree di nuovo insediamento, di pertinenza del Comune di Reggio Emilia, classificate *sub* “Fase 2” di cui al medesimo art. 7 (fase attuativa dell’APEA);

che, con riferimento all’allegato grafico recante aggiornamento alla citata planimetria, l’individuazione di comparti di sviluppo della “Fase 2”, anche parzialmente esterni al perimetro ideogrammatico del medesimo allegato grafico, non comporta modifica dell’accordo;

che l’ampliamento a completamento delle aree produttive esistenti/programmate di cui alla “Fase 1” compie un raccordo urbanistico-territoriale proporzionato rispetto all’infrastrutturazione dell’ambito sovracomunale, prevedendo interventi infrastrutturali puntuali atti a garantire il corretto inserimento e funzionalità dell’insediamento produttivo *Silk-FAW Automotive Group Italy s.r.l.*;

che il presente atto di modifica dell’accordo territoriale, contenente l’aggiornamento dell’allegato grafico da cui risulta la nuova planimetria, non sostituisce bensì integra le disposizioni non espressamente emendate o soppresse di cui all’articolato dell’accordo territoriale strategico del 2011, come modificato e integrato dall’addendum del 2019;

che restano pertanto validi gli obblighi degli enti e dei soggetti attuatori sinora convenuti in relazione all’attuazione dell’APEA;

che il presente atto di modifica è depositato agli atti della Conferenza preliminare convocata ai sensi dell’art. 60 della LR 24/2017 e dell’articolo 40 della L.R. 20/2017 nell’ambito del procedimento di conclusione dell’accordo programma;

ciò premesso e considerato,

SI APPROVA

l'atto di modifica recante aggiornamento all'accordo territoriale del 2011, come modificato e integrato dall’addendum del 2019, relativo all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa, connesso al programma di intervento e alla proposta di localizzazione del complesso industriale di *automotive Silk-FAW Automotive Group Italy s.r.l.*, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dell’articolo 40 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, nei termini precisati dal seguente

ARTICOLATO

Art.1) Una quota delle aree di nuovo insediamento entro l’Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale Prato-Gavassa, nel territorio di Reggio Emilia, sarà destinata alla localizzazione del complesso industriale di *automotive Silk-FAW*, comprendente un ampliamento della quota di aree già esistenti/programmate pari a circa ettari 6,8.

L’individuazione di comparti di sviluppo della “Fase 2” anche esterni al perimetro ideogrammatico rappresentato dall’allegato grafico di cui al presente atto non comporta modifica dell’Accordo.

Art.2) Conseguentemente le quote di aree disponibili di cui all’accordo aggiuntivo del 2019 vengono ridefinite come segue:

Comuni	Area di sviluppo potenziale APEA, di cui all'addendum 2019(ha)	Ampliamento aree della fase 1 per Impianto SILK-FAW (ha)	Area di sviluppo potenziale APEA, di cui al presente atto di modifica (ha)
REGGIO EMILIA	7,8	6,85	-
CORREGGIO	15	-	15
SAN MARTINO IN RIO	3	-	3

Art.3) Si dà atto che la realizzazione del complesso industriale Silk-FAW *Automotive Group Italy s.r.l.*, a seguito della conclusione positiva del procedimento volto alla stipula dell'accordo di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dell'articolo 40 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, è compresa nella Fase 1 di cui all'art. 7 dell'Accordo territoriale del 2011, in quanto si propone di ampliare e completare la quota di aree già esistenti/programmate in sostituzione del completamento del PAI compreso nella fase 2 di cui al medesimo art. 7.

La futura APEA, di cui alla Fase 2, si attuerà con la compartecipazione degli Enti comunali sottoscrittori dell' Accordo territoriale e con il coordinamento della Provincia per i profili di rilievo sovracomunale, nonché con la compartecipazione degli operatori economici da insediarsi. Troveranno applicazione l'Accordo territoriale 2011 e l'Atto aggiuntivo 2019.

In merito alle esigenze di adeguamento del sistema infrastrutturale, si specifica che lo studio della mobilità sviluppato in sede di PSC del Comune di Reggio Emilia ed aggiornato in occasione della predisposizione dei documenti facenti parte dell'accordo di programma dovrà essere nuovamente verificato nel corso della successiva Fase 2 di sviluppo, al raggiungimento del 50% dell'espansione programmata, al fine di individuare la necessità o meno di subordinare l'ulteriore ampliamento dell'area sovracomunale alla realizzazione di un potenziamento delle infrastrutture viarie afferenti l'ambito produttivo.

Art.4) In merito alle esigenze di adeguamento del sistema infrastrutturale, anche anticipatamente rispetto a quanto determinato ai sensi del precedente art. 3, con particolare riferimento al tema della massima accessibilità territoriale si conviene sulla necessità di approfondire lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo casello dell'Autostrada A1, in prossimità dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale Prato-Gavassa, così come previsto dal PTCP vigente. A tale fine, gli Enti sottoscrittori si impegnano a sottoscrivere unitamente alla Regione Emilia-Romagna uno specifico accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 entro il termine di tre mesi dalla stipula dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'impianto *automotive*, nell'ambito del quale troveranno disciplina gli aspetti attuativi e il cronoprogramma relativi alla redazione dello studio di fattibilità. Gli Enti Territoriali sottoscrittori del separato accordo assumeranno l'impegno a costituirsi parte attiva, ciascuno in ragione delle proprie competenze, nei confronti del M.I.M.S. e di Autostrade per l'Italia spa, per la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la realizzazione del nuovo casello dell'Autostrada A1.

Art.5) Riguardo a quanto stabilito ai precedenti artt. 3 e 4, si conviene nella compartecipazione di Silk-FAW *Automotive Group Italy s.r.l.*, unitamente agli altri enti e operatori economici che contribuiranno a realizzare l'insediamento nell' Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale, secondo criteri perequativi agli oneri tempo per tempo individuati come necessari per la adeguata infrastrutturazione dell'ambito produttivo. A tale fine, l' Accordo di programma per

la localizzazione e la successiva realizzazione del complesso industriale Silk-FAW *Automotive Group Italy s.r.l.* dovrà prevedere il recepimento di tale obbligazione a carico della medesima Silk-FAW *Automotive Group Italy s.r.l.* coì come dei futuri soggetti attuatori, ciascuno per quanto di competenza.

Art. 6) È confermata la vigenza dell'articolo 8 dell'Accordo territoriale 2011, la cui disciplina troverà applicazione nei casi e nei termini dallo stesso previsti.

Art. 7) Il procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, in ampliamento delle aree esistenti/programmate nell'ambito produttivo sovracomunale e gli interventi aventi comunque per effetto l'ampliamento di insediamenti esistenti/programmati, compresi gli interventi ampliativi per la cui realizzazione è richiesto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi della LR 20 aprile 2018, n. 4, non comportano l'attivazione della "Fase 2" di cui all'art. 7 dell'Accordo territoriale del 2011, fatti salvi i presupposti e le condizioni di operatività di cui al richiamato art. 53 e di cui alle disposizioni che regolano l'intervento ampliativo oggetto di proposta.

Art. 8) In relazione all'efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili si conferma la cogenza prescrittiva della disposizione di cui all'articolo 6 comma 3 dell' Accordo territoriale del 2011, demandando ai soggetti attuatori di indicare, negli atti depositati nel corso del procedimento in Conferenza per l'approvazione del programma di intervento o dell'intervento, le modalità attraverso le quali proporranno di ottemperare a dette prescrizioni, modalità che, una volta condivise dalla Conferenza, verranno recepite quali prescrizioni nell' Accordo di programma o nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi del procedimento unico.

ALLEGATO – schema grafico 2021 recante nuova planimetria sostitutiva dell'Allegato grafico all'*addendum* del 2019 .

Reggio nell'Emilia, li _____

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Reggio nell'Emilia
Comune di Correggio
Comune di San Martino in Rio

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 il presente
atto di modifica è sottoscritto digitalmente.